
1° Sezione

200 Regolamentazione comune a tutte le gare

200.1 Tutte le gare inserite nel Calendario FIS/FISI devono essere svolte in base al Regolamento FIS/FISI.

200.2 Organizzazione e Conduzione

Le regole ed istruzioni per l'organizzazione e la conduzione delle varie competizioni si trovano nei rispettivi regolamenti.

200.3 Partecipazione

Alle gare elencate nel Calendario FIS/FISI possono partecipare solo gli atleti provvisti di regolare licenza, iscritti dalla propria Federazione Nazionale in accordo con le quote atleti correnti.

200.4 Regole speciali

Il Consiglio FIS può autorizzare una Federazione Nazionale a seguire delle regolamentazioni diverse nell'organizzazione di gare nazionali ed internazionali, ma solamente se non vanno oltre i limiti stabiliti dalle presenti regole.

200.5 Controlli

Tutte le gare iscritte nel calendario FIS/FISI devono essere supervisionate da un Delegato Tecnico della FIS/FISI.

200.6 Ogni sanzione legale imposta ad un concorrente, ufficiale di gara o allenatore, sarà riconosciuta rispettivamente dalla FIS e dalla Federazione Nazionale.

201 Classificazione e tipologia delle gare

201.1 Gare con regole speciali e/o a partecipazione limitata

Le Federazioni Nazionali associate alla FIS o, con il loro consenso, gli Sci Club appartenenti a queste federazioni, possono invitare le Federazioni vicine o i loro Club a partecipare alle proprie gare. Queste gare non possono però essere definite e pubblicizzate Internazionali e le limitazioni devono essere ben chiare nel programma di gara.

201.1.1 Le gare con regole speciali e/o a partecipazione limitata o con partecipanti non membri possono essere organizzate seguendo una speciale regolamentazione come approvato dal Consiglio FIS/FISI. Queste regole devono essere specificate nel programma di gara.

201.2 Gare con partecipazione di associazioni non membri FIS

Il Consiglio FIS può autorizzare una delle sue Federazioni ad invitare alle gare un'organizzazione non affiliata (militari ecc.) o ad accettarne l'invito.

201.3 Classificazione delle gare

201.3.1 Giochi Olimpici Invernali, Campionati del Mondo di Sci FIS e Campionati del Mondo di Sci Juniores FIS (OWG, WSC, JWSC)

201.3.2 Coppa del Mondo FIS (WC)

201.3.3 Coppa Continentale FIS (CoC)

201.3.4 Gare Internazionali FIS (FIS Races) o gare nazionali FISI

201.3.5 Gare con particolari modalità di partecipazione e/o qualificazione

201.3.6 Gare con Federazioni non membri della FIS

201.4 Discipline FIS/FISI

Una disciplina è una branca di uno sport e può comprendere uno o più eventi. Ad esempio lo sci di fondo è una disciplina FIS/FISI, mentre la gara Sprint è un evento.

201.4.1 Riconoscimento di discipline in seno alla Federazione Internazionale dello Sci

Nuove discipline, che includono uno o più eventi, largamente praticate in almeno 25 Paesi e in almeno tre continenti possono entrare a far parte del programma della Federazione Internazionale dello Sci.

201.4.2 Esclusione di discipline dalla Federazione Internazionale dello Sci

Se una disciplina non è più praticata da almeno dodici Federazioni nazionali in almeno due continenti il Congresso FIS può decidere di escluderla dal programma della Federazione Internazionale dello Sci.

201.5 Eventi FIS/FISI

Un evento è una gara in uno sport o in una delle sue discipline. Dà luogo ad una classifica e dà la possibilità di ambire alla conquista di medaglie e/o diplomi.

201.6 Tipi di competizioni

Le competizioni internazionali sono:

201.6.1 Eventi Nordici

Fondo, Ski-roller, Salto con gli sci, Salto con gli sci su trampolino da volo, Combinata Nordica, gare a squadre di Combinata Nordica, gare di Combinata Nordica con pattini in linea, gare a squadre di Salto con gli sci, gare di Salto con gli sci su trampolini in plastica, Gran Fondo (gare popolari di fondo)

201.6.2 Eventi Alpini

Discesa Libera, Slalom, Slalom Gigante, Super G, Parallelo, Combinata, KO, gare a squadre

201.6.3 Eventi di Freestyle

Moguls, Dual Moguls, Aerials, Ski Cross, Half Pipe, gare a squadre

201.6.4 Eventi di Snowboard

Slalom, Slalom Parallelo, Slalom Gigante, Slalom Gigante Parallelo, Super-G, Half Pipe, Snowboard Cross, Big Air, Gare Speciali, Slopestyle

201.6.5 Eventi di Telemark

201.6.6 Firngleiten

201.6.7 Eventi di Velocità (Speed Skiing)

201.6.8 Eventi di Sci d'erba

201.6.9 Eventi di combinata con altri sport

201.6.10 Eventi per bambini, Master, disabili, ecc.

201.7 Programma del Campionato Mondiale FIS

201.7.1 Per essere inclusi nel programma dei Campionati Mondiali FIS gli eventi devono avere uno standard internazionale riconosciuto, sia numericamente che geograficamente; devono essere stati inclusi al minimo per due stagioni in Coppa del Mondo, prima che venga presa una decisione riguardo alla loro ammissione.

- 201.7.2 Gli eventi vengono riconosciuti entro e non oltre 3 anni prima dello specifico Campionato del Mondo FIS.
- 201.7.3 Un evento singolo non può simultaneamente dar luogo sia ad una classifica individuale che ad una a squadre.
- 201.7.4 Le medaglie possono essere solo assegnate ai Campionati Mondiali FIS e ai Campionati Mondiali Juniores FIS in tutte le discipline (Alpino, Nordico, Snowboard, Freestyle, Sci d'erba, Ski-roller, Telemark, discipline veloci) quando c'è un minimo di 8 nazioni partecipanti nelle gare a squadre e 8 nazioni rappresentate negli eventi individuali.

202 Calendario FIS

202.1 Candidatura e Presentazione

- 202.1.1 Ogni Federazione Nazionale di sci ha il diritto di presentare la propria candidatura ad organizzare i Campionati del Mondo FIS secondo quanto pubblicato sul regolamento per l'organizzazione dei Campionati del Mondo.
- 202.1.2 Per tutte le altre gare, le iscrizioni per l'inserimento nel calendario internazionale dello sci devono essere fatte alla FIS dall'Associazione Nazionale, in base al Regolamento della Conferenza dei Calendari FIS pubblicato dalla FIS stessa. Per la FIS valgono le regole inserite in Agenda dello sciatore .
- 202.1.2.1 Le domande delle Federazioni Nazionali di Sci (NSA) devono essere inviate alla FIS utilizzando il programma "Calendario FIS" (<ftp://ftp.fischi.ch/Software/Programs/>) entro il 31 agosto (31 maggio per l'emisfero australe).
- 202.1.2.2 *Assegnazione delle gare*
L'assegnazione delle gare alla Federazione Nazionale di Sci è fatta attraverso un processo di comunicazione elettronica tra FIS e Federazione Nazionale. Nel caso di gare di Coppa del Mondo, i calendari sono soggetti alla approvazione del Consiglio, su proposta dei rispettivi Comitati Tecnici. Per la FIS valgono le regole in Agenda dello sciatore.
- 202.1.2.3 *Omologazioni*
Gare che compaiono nel calendario FIS/FISI possono svolgersi solo su percorsi o trampolini per il salto omologati dalla FIS/FISI.
Il numero del certificato di omologazione deve essere indicato all'atto della domanda di inclusione nel calendario FIS/FISI
- 202.1.2.4 *Pubblicazione del calendario FIS/FISI*
Il calendario FIS è pubblicato dalla FIS sul sito FIS www.fis-ski.com. Sarà aggiornato continuamente dalla FIS per riflettere cancellazioni, rinvii e altri cambiamenti. Quello FISI sul sito FISI www.fisi.org
- 202.1.2.5 *Rinvii*
In caso di rinvio di una gara elencata nel calendario FIS, la FIS deve essere immediatamente informata e un nuovo programma gare deve essere inviato alle Federazioni Nazionali di Sci; in caso contrario la gara non può essere considerata per i punti FIS.
- 202.1.2.6 *Tassa di iscrizione*
Oltre alla quota annuale di iscrizione, una tassa di calendario è stabilita dal Congresso FIS ed è dovuta per ciascun anno e per ogni evento elencati nel calendario FIS. Per altri eventi, un supplemento del 50% sarà imposto in aggiunta alla normale tassa di calendario per le domande presentate 30 giorni prima della data della gara. Il pagamento della quota di calendario per una gara che deve essere riprogrammata rimane di responsabilità integrale della originale Federazione Nazionale organizzatrice.
All'inizio della stagione, ogni NSA riceverà una fattura per 70% del totale delle fatture dalla stagione precedente. Tale importo sarà addebitato sul suo conto FIS. Alla fine della stagione

ogni NSA riceverà una fattura dettagliata per tutte le competizioni registrate durante la stagione. Il saldo verrà successivamente addebitato o accreditato sul conto della NSA dalla FIS.

202.1.3 *Nomina dell'Organizzatore della Gara*

Nel caso in cui la Federazione Nazionale di Sci nomina un organizzatore della gara, come ad esempio uno Sci club affiliato, lo fa utilizzando il modulo "Modulo di registrazione Federazione Nazionale di Sci e Organizzatore" o per mezzo di un analogo accordo scritto. Con la richiesta di una Federazione Nazionale di Sci per l'inclusione di un evento nel calendario internazionale di sci si intende che l'accordo necessario per organizzare l'evento è stato sottoscritto.

202.2 **Organizzazione di gare in altre nazioni**

Le gare organizzate da altre Federazioni Nazionali possono essere incluse nel Calendario FIS solo se la Nazione ospitante la gara dà la propria approvazione.

203 **Cambio di Licenza per partecipare alle gare FIS (FIS Licence)**

La Federazione Nazionale di sci rilascia la licenza per partecipare alle gare FIS a quegli atleti che soddisfano i criteri di partecipazione alle gare, mediante la registrazione degli atleti presso la FIS, nelle rispettive discipline.

203.1 L'anno di validità per la licenza FIS parte dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

203.2 Per poter partecipare a gare FIS, l'atleta deve essere in possesso della licenza rilasciata dalla propria Federazione Nazionale. Detta licenza ha validità di un anno sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale. La validità della licenza può essere limitata alla partecipazione alle gare che si svolgono in un determinato Paese o ad una o più specifiche gare.

203.2.1 La Federazione Nazionale deve garantire che l'atleta iscritto con la licenza FIS per partecipare a gare FIS accetti i regolamenti della Federazione Internazionale dello Sci, in particolare la disposizione che prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Arbitrato per lo Sport come Tribunale d'appello per i casi di doping.

203.3 Una Federazione Nazionale di Sci può rilasciare la licenza FIS per partecipare alle gare FIS solo dopo che l'atleta ha provato la sua Nazionalità e quindi la sua idoneità, inviando copia del proprio passaporto¹, firmato il modulo della Dichiarazione degli Atleti, nella forma approvata dal Consiglio FIS, e restituito lo stesso alla propria Federazione. Tutti i moduli dei richiedenti minorenni devono essere controfirmati dal loro tutore legale. Sia la copia del passaporto che la Dichiarazione dell'Atleta firmata, devono essere disponibili per la FIS su richiesta.*

203.4 Durante l'anno di validità della licenza FIS, un concorrente può partecipare alle gare Internazionali FIS solo con la licenza rilasciata da un'unica Federazione Nazionale.

203.5 Domanda di cambiamento di registrazione licenza FIS

Tutte le domande di modifica della registrazione della licenza da una Federazione Nazionale di Sci ad un'altra sono oggetto di esame da parte del Consiglio FIS nella sua riunione di primavera. In linea di principio una domanda di cambiamento di registrazione della licenza non sarà garantita a meno che l'atleta dimostri il suo legame con la nuova nazione.

Prima di presentare una domanda di cambiamento di registrazione della licenza* l'atleta deve possedere la cittadinanza e il passaporto del paese per il quale vuole competere.

Inoltre, il concorrente deve aver avuto la sua sede di residenza legale ed effettiva nel nuovo paese per un minimo di due (2) anni, immediatamente precedenti la data della richiesta di modificare l'iscrizione per il nuovo paese/Federazione Nazionale di Sci. Una eccezione alla regola dei due anni di residenza può essere fatta se* l'atleta era nato nel territorio del nuovo paese o la cui madre o padre è un cittadino del nuovo paese. Inoltre l'atleta, con la domanda, è tenuto a presentare una spiegazione dettagliata a riguardo della sua situazione personale e della ragione che lo hanno portato a richiedere un cambiamento di registrazione della licenza.*

- 203.5.1 Se l'atleta ha già partecipato a eventi del calendario FIS per una Federazione Nazionale, deve avere l'accordo scritto rilasciato dalla prima Federazione Nazionale in aggiunta ai requisiti di cittadinanza, passaporto e residenza di cui all'articolo 203.5, prima che la nuova Federazione Nazionale possa presentare una richiesta alla FIS per il cambio di registrazione.²
Se tale accordo scritto non è dato, l'atleta non può partecipare a eventi FIS per un periodo di dodici mesi dalla fine della stagione precedente in cui ha gareggiato per l'attuale Federazione Nazionale, né può essergli rilasciata una licenza per partecipare alle gare FIS dalla nuova Federazione Nazionale.
Queste regole sono valide anche quando l'atleta ha più di una cittadinanza e vorrebbe cambiare la Federazione Nazionale di registrazione della licenza.*
- 203.5.2 Il Consiglio FIS si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di concedere o di rifiutare un cambio di licenza, nonostante l'adempimento delle suddette condizioni, in cui ritiene ci sia uno spirito contrario ai regolamenti e di farlo nel migliore interesse della Federazione Internazionale dello Sci (ad esempio di rifiutare di concedere un cambio di licenza se un membro della Federazione Nazionale cerca di "importare" un concorrente).*
- 203.5.3 Nel caso in cui un concorrente non soddisfa tutti i criteri necessari per richiedere il cambiamento di registrazione della licenza nazionale*, è onere dell'atleta dimostrare per iscritto al Consiglio FIS che circostanze eccezionali esistono, ed è nel miglior interesse della FIS concedere il cambiamento.*
- 203.5.4 L'atleta manterrà i punti FIS se cambia Federazione Nazionale di appartenenza, a condizione che la Federazione Nazionale precedente conceda il rilascio del concorrente.*
- 203.5.5 Nel caso in cui uno dei documenti per una domanda di cambiamento di registrazione della licenza, presentato dalla Federazione Nazionale (lettera di nulla osta dalla Federazione Nazionale precedente, passaporto, documento di residenza), risultino essere falsi, il Consiglio FIS sanzionerà l'atleta e la nuova Federazione Nazionale.*

204 Qualifiche degli atleti

- 204.1 Una Federazione Nazionale di Sci non può supportare o ammettere nella sua struttura, ne può rilasciare una licenza per partecipare a gare FIS o nazionali ad un concorrente che:**
- 204.1.1 ha avuto una condotta impropria o antisportiva o non ha rispettato il codice medico della FIS o le regole dell'antidoping;
- 204.1.2 accetta o ha accettato, direttamente o indirettamente, del denaro per partecipare alle gare;
- 204.1.3 accetta o ha accettato un premio di valore superiore a quanto stabilito dall'articolo 219;
- 204.1.4 permette o ha permesso che il suo nome, titolo o immagine vengano usati per scopi pubblicitari, a meno che la Federazione Nazionale, o il suo pool addetto a questo scopo, non siano coinvolti nel contratto di sponsorizzazione, pubblicità o attrezzatura;
- 204.1.5 volontariamente corre o ha corso contro un qualsiasi altro atleta non regolare secondo il regolamento FIS, ad eccezione che:
- 204.1.5.1 la gara sia approvata dal Consiglio FIS, controllata direttamente dalla FIS o dalla Federazione Nazionale e presentata come gara "Open";
- 204.1.6 non abbia sottoscritto il modulo con la Dichiarazione dell'Atleta;
- 204.1.7 sia sospeso.
-

204.2 Con il rilascio della licenza per partecipare a gare FIS e l'iscrizione alle gare, la Federazione Nazionale conferma che l'atleta è coperto da adeguata assicurazione per l'allenamento e per la competizione, e di questo se ne assume piena responsabilità.

205 Diritti e Doveri degli atleti

205.1 Gli atleti devono essere a conoscenza di tutte le regole FIS e devono seguire le eventuali ulteriori direttive della Giuria. Gli atleti devono anche seguire le regole FIS.³

205.2 Gli atleti non possono correre sotto l'influenza del doping.

205.3 Come affermato nella Dichiarazione degli Atleti, i concorrenti hanno il diritto di informare la Giuria di problemi di sicurezza che essi possono avere per quanto riguarda la pista di allenamento e gara. Maggiori dettagli sono dati nelle regole delle varie discipline.*

205.4 Gli atleti che non partecipano alla cerimonia di premiazione senza giustificazione perdono il diritto ad ogni premio, inclusi i premi in denaro. Per casi eccezionali, l'atleta assente può essere rappresentato da un'altro membro della sua squadra, che non ha però il diritto di salire sul podio.

205.5 Gli atleti devono comportarsi in maniera corretta e sportiva verso i membri del Comitato Organizzatore, gli Ufficiali di gara ed il pubblico.

205.6 Sostegno per i Concorrenti

205.6.1 *Un atleta registrato presso la FIS dalla propria Federazione Nazionale per partecipare a gare FIS ha il diritto di accettare:*

205.6.2 piena compensazione delle spese di viaggio per allenamenti o gare;

205.6.3 il rimborso totale delle spese di soggiorno per allenamenti o gare;

205.6.4 una somma in denaro per le spese personali (pocket money);

205.6.5 indennità per perdita di reddito in base alle decisioni della sua Federazione Nazionale;

205.6.6 previdenza sociale, inclusa l'assicurazione che copra infortuni e malattie durante gli allenamenti o le gare;

205.6.7 istruzione scolastica.

205.7 Una Federazione Nazionale di Sci può istituire un fondo per assicurare agli atleti un'educazione ed una carriera al momento del loro ritiro dalle competizioni. Solo la Federazione Nazionale stessa ha il diritto di decidere a chi elargire questo fondo.

205.8 Scommesse sulle Gare

Ai concorrenti, allenatori, dirigenti e tecnici è proibito scommettere sui risultati delle competizioni in cui sono coinvolti.

206 Sponsorizzazione e Pubblicità

206.1 Una Federazione Nazionale o il suo pool di lavoro può sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione e/o fornitura di beni/attrezzature con una società o organizzazione, nel caso detta società/organizzazione sia stata riconosciuta come Sponsor o Fornitore Ufficiale dalla Federazione Nazionale stessa.

E' vietata la pubblicità promossa utilizzando il nome di atleti FIS, loro fotografie o simili, ed eventuali loro accostamenti con atleti non riconosciuti dalla FIS o dal IOC. La pubblicità che

abbina atleti a prodotti di tabacco, alcool o droghe è vietata.

206.2 Tutti i pagamenti previsti dai contratti di sponsorizzazione devono essere fatti alla Federazione Nazionale o al suo pool, che ricevono le somme secondo le regole previste da ogni Federazione Nazionale.

L'atleta non riceve alcuna parte di queste somme, se non secondo quanto stabilito nel precedente articolo 205.6. La FIS può richiedere in qualsiasi momento una copia del contratto.

206.3 Le attrezzature ricevute ed usate dalle squadre nazionali, per quanto riguarda i marchi, devono essere conformi a quanto specificato nell'articolo 207.

206.4 Equipaggiamento da gara negli eventi FIS

Nelle gare di WC FIS, WC FIS e in occasione dei WSC FIS gli atleti possono indossare l'equipaggiamento fornito dalla propria Federazione, sul quale si possono applicare marchi commerciali in linea con quanto previsto dalle regole FIS sulla pubblicità. Sono vietati scritte e/o simboli osceni sull'abbigliamento e/o equipaggiamento degli atleti.

206.5 I concorrenti non possono togliersi uno o entrambi gli sci, o lo snowboard, prima di tagliare la linea rossa del traguardo, come definito dagli organizzatori.

206.6 Ai WSC FIS e a tutte le altre competizioni inserite nel Calendario FIS, gli atleti non hanno il permesso di portare l'equipaggiamento tecnico (sci, bastoncini, scarponi, caschi, occhiali) alle cerimonie di premiazione che prevedono inni nazionali e alzabandiera. E' tuttavia permesso tenere gli sci in mano sul podio dopo la cerimonia, a beneficio dei fotografi e delle telecamere.

206.7 Presentazione dei vincitori / Attrezzatura sul podio

Ai WSC FIS e a tutti gli eventi del calendario FIS, ad un concorrente è permesso di portare la seguente attrezzatura sul podio:

- Sci/Snowboard
- Calzature: Gli atleti possono indossare gli scarponi ai piedi, ma non sono autorizzati a portarli altrove (come ad esempio intorno al collo). Altre scarpe non possono essere portate sul podio durante la premiazione a meno che non si indossino ai piedi.
- Bastoncini: non intorno o sugli sci, normalmente nell'altra mano.
- Occhiali: sia indossati o intorno al collo
- Casco: se indossato solo sulla testa e non su un'altra parte dell'attrezzatura come sci o bastoncini.
- Laccioli per gli sci: al massimo due, con il nome del produttore degli sci; eventualmente uno può essere utilizzato per il nome della ditta delle scioline.
- Lacciolo per i bastoncini di Combinata Nordica e Sci Fondo. Un lacciolo può essere usato per tenere insieme i due bastoncini. Il lacciolo può essere della larghezza dei due bastoncini, anche se non più largo di 4 cm. La lunghezza (altezza) può essere di 10 cm. Il lato lungo deve essere parallelo ai bastoncini. Il marchio commerciale del costruttore dei bastoncini deve coprire l'intera superficie del lacciolo.
- Tutti gli altri accessori sono proibiti: borse in vita con cintura, telefoni, bottiglie, zaini, ecc.

206.8 E' consentito, a rischio degli organizzatori, lo svolgimento di una cerimonia ufficiale dei vincitori (cerimonia floreale) con l'inno nazionale, anche prima dello scadere del termine previsto per le proteste. E' obbligatorio per gli atleti indossare in modo visibile il pettorale di gara.

206.9 E' obbligatorio indossare il pettorale di partenza della manifestazione o altri indumenti della Federazione Nazionale nelle aree limitate (compresa l'area del Leader e le aree di intervista TV).

207 Pubblicità e Marchi Commerciali

Specifiche Tecniche circa le dimensioni, la forma e il numero di scritte commerciali sono decise dal Consiglio FIS ogni primavera per la stagione agonistica seguente e pubblicate dalla FIS.

207.1 Le regole concernenti la pubblicità sull'attrezzatura devono essere seguite.

- 207.2 L'atleta che non rispetta queste regole deve essere subito segnalato alla FIS.
- 207.3 Qualora la Federazione Nazionale non riesca a far rispettare queste regole o, per qualsiasi ragione, preferisca ricorrere alla FIS, la FIS può procedere immediatamente al ritiro della licenza dell'atleta. L'atleta e/o la sua Federazione hanno il diritto di presentare un appello prima che venga presa una decisione definitiva.
- 207.4 Se uno sponsor usa il nome, titolo o la fotografia di un atleta per la pubblicità di un prodotto, senza aver informato lo stesso atleta o senza la sua approvazione, l'atleta in questione può richiedere assistenza legale alla sua Federazione Nazionale o alla FIS, perché procedano contro la società in causa. Se l'atleta non chiede assistenza, la FIS giudicherà il caso come se l'atleta stesso abbia dato il proprio permesso e consenso alla società per l'uso del suo nome.
- 207.5 Il Consiglio FIS deve esaminare se e in quale misura, le infrazioni e violazioni alle regole sono state commesse dagli atleti per quanto riguarda le qualifiche richieste, le sponsorizzazioni e le sovvenzioni, e deve farne subito rapporto alla FIS.
- 207.6 Durante tutte le manifestazioni inserite nel Calendario FIS (specialmente le Gare di Coppa del Mondo), deve essere seguita la "Guida FIS per la pubblicità", specialmente per quanto riguarda gli spazi pubblicitari nell'area gare e principalmente nell'area televisiva.
La "Guida FIS per la pubblicità", approvata dal Consiglio FIS, è parte integrante del contratto FIS con i Comitati Organizzatori di Gare di Coppa.

208 Media Elettronici, incluse Televisioni, Radio e Nuovi Media

208.1 Definizioni

Nel contesto di questo articolo, si applicano le seguenti definizioni:

La televisione è definita come la distribuzione e la ricezione di programmi televisivi, sia analogici che digitali, video e audio che comprende, per mezzo di uno schermo televisivo, la ricezione dei segnali via etere, via cavo o via satellite. Abbonamenti pay per view, servizi di video on demand e IPTV possono essere inclusi in questa definizione, a seconda dei diritti acquisiti e sfruttati.

La radio è definita come la distribuzione e la ricezione di programmi radiofonici, sia analogici che digitali, via etere o via cavo, sia fissi che portatili.

I Nuovi Media sono definiti come la distribuzione e la ricezione di contenuti digitali (testi, audio, video, immagini, ecc) per dispositivi fissi, mobili o portatili per mezzo di tecnologie di comunicazione wireless, Internet e altre tecnologie simili esistenti o ancora da inventare.

208.2 Principi Generali

208.2.1 Diritti delle Federazioni Nazionali membri della FIS

Ognuna delle Federazioni Nazionali affiliate alla FIS, e solo queste, hanno il diritto di stipulare un contratto televisivo, radio e nuovi media di una gara FIS organizzata dalla Federazione Nazionale nella propria nazione.

Nel caso dove la Federazione Nazionale organizza la gara al di fuori della propria nazione, le seguenti regole sono applicate anche agli accordi bilaterali.

Questi contratti devono essere stilati in collaborazione con la FIS e devono essere redatti nell'interesse dello sport dello sci e dello snowboard e della Federazione Nazionale.

Questo sia per quanto riguarda le trasmissioni nella stessa nazione della Federazione organizzatrice che per le trasmissioni all'estero.

208.2.2 Accesso agli eventi

In tutti i casi, l'accesso alle diverse aree dei media sarà determinato dal tipo di accesso concesso ai titolari e non titolari dei diritti.

208.2.3 Controllo del Consiglio FIS

Il Consiglio FIS esercita il controllo del rispetto, da parte delle Federazioni Nazionali di sci e di tutti gli organizzatori, dei principi di cui all'art. 208.2.1. Contratti, o singole clausole dello stesso, che influenzano negativamente gli interessi della FIS, di un membro della Federazione

Nazionale di sci, o del suo organizzatore devono essere opportunamente valutati dal Consiglio FIS

208.2.4 *Giochi Olimpici (OWG) e Campionati del Mondo di Sci (WSC)*

Tutti i diritti dei Media Elettronici agli OWG e WSC appartengono rispettivamente allo IOC e alla FIS.

208.3 **Televisioni**

208.3.1 *Pubblicità migliore e più ampia attraverso una televisione di alta qualità*

Nello studiare un contratto con una agenzia televisiva deve essere posta grande attenzione alla qualità delle immagini televisive di tutti gli eventi di sci e di snowboard inclusi nel Calendario FIS, specialmente le Gare di Coppa del Mondo ed in particolare bisogna assicurare:

- un'alta qualità del segnale TV e una produzione ottimale;
- una adeguata considerazione e presentazione degli sponsor e della pubblicità;
- uno standard di produzione appropriato alle condizioni del mercato corrente per la disciplina e per il livello di competizione FIS, specialmente la trasmissione in diretta delle gare compresa la ripresa di tutti i concorrenti, a diffusione mondiale;
- la trasmissione dell'evento in quei canali TV che offrono la maggior audience in base alla dimensione e/o alla popolazione di ascolto;
- dove è appropriato alla natura del mercato televisivo della regione del paese ospitante l'evento, che ci sia la diffusione in diretta dell'evento nella Nazione organizzatrice e nelle Nazioni estere direttamente interessate;
- l'inclusione nella trasmissione in diretta del logo ufficiale della FIS, del cronometraggio, della grafica e della classifica, e di un sonoro internazionale.

208.3.2 *Costi di Produzione*

Gli oneri relativi all'accesso al segnale televisivo base (immagine originale e suono senza commento) e altri costi di produzione devono essere concordati tra la società che produce l'evento o l'agenzia/società che ne gestisce i diritti, se applicabili, e i network che hanno acquistato i diritti.

208.3.3 *Brevi resoconti*

Brevi relazioni e informazioni (accesso alle news) devono essere forniti alle aziende televisive secondo le seguenti regole, riconoscendo che in molti paesi la legislazione nazionale e le relazioni tra emittenti disciplinano l'uso delle notizie.

- a) Nei paesi in cui esiste una legislazione in materia di accesso alle notizie degli eventi sportivi allora questa legislazione si applicherà per i resoconti degli eventi FIS.
- b) Nei paesi in cui esistono accordi tra le emittenti concorrenti, relativi all'accesso alle notizie acquisite in via esclusiva da una sola rete, allora tali accordi si applicano.
- c) Nei paesi in cui vengono acquisiti e trasmessi in via esclusiva i diritti televisivi delle competizioni FIS e non esiste alcun accordo relativo all'accesso alle notizie da parte delle reti concorrenti, allora un massimo di 180 secondi di notizie saranno garantite alle reti concorrenti, quattro ore dopo che il titolare dei diritti ha trasmesso la gara. L'utilizzo di questo materiale cesserà 48 ore dopo la fine della gara. Se le reti che possiedono i diritti ritardano la trasmissione per più di 72 ore dalla fine della gara, le reti concorrenti possono mostrare 60 secondi di materiale informativo 48 ore dopo l'evento stesso.
- d) Nei paesi in cui i diritti di trasmissione non sono stati acquistati da una società televisiva nazionale, tutte le organizzazioni televisive potranno trasmettere notizie brevi di 180 secondi non appena il materiale è disponibile.

Notizie brevi saranno prodotte e distribuite dall'emittente locale o dall'agenzia/società che gestisce i diritti, a meno che un accordo alternativo sia stato sottoscritto, e sarà limitato a notiziari regolari.

208.4 **Radio**

La promozione degli eventi FIS attraverso programmi radiofonici sarà incoraggiata, rendendo disponibile l'accreditamento alle stazioni radio principali in ciascun paese interessato. L'accesso sarà concesso esclusivamente per la produzione di programmi radiofonici, che potranno anche

essere distribuiti, senza cambiare il loro contenuto, sul sito Internet della stazione radio

208.5 Nuovi Media

208.5.1 Internet

A livello nazionale, se il titolare dei diritti televisivi ha acquisito i diritti necessari, ha la possibilità di distribuire le immagini sul suo sito web, a condizione che il sito è geograficamente bloccato per l'accesso al di fuori del proprio territorio.

Se i diritti necessari non sono stati acquisiti anche per l'accesso dall'estero del paese, le emittenti potranno collocare fotografie della gara (massimo una foto al minuto) sui loro siti web. Per l'accesso al materiale video dovranno indirizzare il visitatore al sito FIS, che sarà l'unica fonte di accesso alle notizie Internet su scala internazionale.

La durata massima delle notizie dalle gare, per essere immessi sul sito FIS, sarà di 30 secondi per ogni disciplina/sessione.

Non ci sarà limite al materiale non della gara. Le notizie saranno fornite entro due ore e mezzo della fine della gara o, per i grandi eventi, nel giro di quattro ore e mezza da parte della società responsabile del programma internazionale delle gare di Coppa del Mondo FIS, e sarà disponibile sul sito web fino a 48 ore dopo la fine della manifestazione.

208.5.2 Dispositivi mobili e portatili

Il contenuto di ogni live streaming di programmi televisivi a livello nazionale attraverso i dispositivi mobili e portatili non deve essere diverso da tutti i programmi disponibili attraverso i canali di distribuzione normali.

"News clip" della durata massima di 20 secondi saranno offerti agli operatori, a condizione che paghino tutte i costi di modifica e distribuzione nonché gli eventuali diritti che possono essere richiesti dal proprietario dei diritti in questione. Dovrebbero cercare di avere più materiale per i loro servizi in modo tale che sarà una questione di negoziazione con i titolari dei relativi diritti. Per garantire che questa disposizione non sarà abusata, questi rapporti più lunghi dovranno essere prodotti e distribuiti dalla società responsabile del programma internazionale di eventi di Coppa del Mondo FIS

208.5.3 Tecnologie Future

I principi che disciplinano i Nuovi Media contenuti in questo articolo 208.5 devono essere la base per lo sfruttamento dei diritti FIS per le tecnologie del futuro, ed il Consiglio FIS, su proposta delle commissioni competenti ed esperti, stabilirà le limitazioni ritenute opportune.

209 Diritti per Film

Un accordo tra un produttore cinematografico e un organizzatore di WSC FIS o altre competizioni internazionali, in materia di registrazione cinematografica di questi eventi, deve essere approvato dal Consiglio FIS, se il film deve essere mostrato per scopi commerciali in paesi diversi da quelli in cui la competizione si svolge.

210 Organizzazione delle Gare

211 L'Organizzazione

211.1 L'Organizzatore

211.1.1 L'organizzatore di una gara FIS è la persona o il gruppo di persone che preparano tutto il necessario e seguono direttamente lo svolgimento di una gara.

211.1.2 La Federazione Nazionale può dare incarico ad un suo Sci Club affiliato di provvedere all'organizzazione.

211.1.3 L'organizzatore deve assicurarsi che le persone che fanno parte dell'organizzazione accettino le regole delle gare e le decisioni della Giuria; inoltre nelle Gare di Coppa del Mondo l'Organizzatore è obbligato a richiedere la firma liberatoria a coloro che non sono in possesso della tessera FIS in corso di validità.

211.2 Il Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore è composto da quei membri (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'organizzatore e dalla FIS. Essi seguono i diritti, doveri e obblighi dell'organizzatore.

211.3 L'organizzazione che organizza gare alle quali partecipano concorrenti che non aderiscono a quanto specificato negli articoli 203 – 204, viola il Regolamento Internazionale ed è passibile di provvedimenti da parte del Consiglio FIS.

212 Assicurazione

212.1 L'organizzatore deve assicurare tutti i membri del Comitato Organizzatore. La FIS deve provvedere ad assicurare i propri responsabili ed i tecnici nominati (ad esempio i controllori del materiale, i supervisor medici, ecc ...), non facenti parte del Comitato Organizzatore, quando questi ultimi agiscono in nome della FIS.

212.2 Prima del primo giorno di allenamento o di gara, l'organizzatore deve essere in possesso della polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia di assicurazioni e deve presentarla al Delegato Tecnico. La copertura assicurativa richiesta dal Comitato Organizzatore deve essere di almeno 1 milione di CHF; comunque si raccomanda che questa somma sia almeno di 3 milioni di CHF; questo importo può essere aumentato secondo le decisioni del Consiglio FIS (Coppa del Mondo, ecc.).

In aggiunta, la polizza deve esplicitamente includere l'assicurazione per responsabilità civile da parte di ogni persona accreditata, incluso gli atleti, nei confronti di tutti gli altri partecipanti, incluso, ma non limitatamente, i funzionari, i lavoratori in pista, gli allenatori, ecc.

212.3 L'Organizzatore, ovvero la Federazione Nazionale, può chiedere all'agenzia assicurativa della FIS di prevedere una polizza per la gara (a carico dell'Organizzatore), se l'organizzatore non ha la necessaria copertura assicurativa in essere.

212.4 Tutti i concorrenti partecipanti a gare FIS, devono essere coperti da polizza assicurativa per infortuni, sufficiente a coprire eventuali costi per incidenti, trasporto e soccorsi inclusi i rischi per infortunio durante la gara. Le Federazioni Nazionali sono ritenute responsabili per la stipula di un'assicurazione adeguata per i propri iscritti.

La Federazione o i suoi iscritti devono essere in grado di esibire in ogni momento prova effettiva dell'assicurazione stipulata nel caso la FIS, un suo rappresentante o il Comitato Organizzatore lo richiedesse.

213 Programma

Gli organizzatori devono pubblicare un apposito programma delle gare inserite nel Calendario FIS, secondo il seguente schema:

- 213.1 Nome, data e luogo di gara, con informazioni dell'impianto di gara e la via migliore per arrivarci;
- 213.2 informazioni tecniche di ogni singola gara e requisiti richiesti per la partecipazione;
- 213.3 nomi dei principali ufficiali di gara;
- 213.4 orario e luogo per la prima riunione dei capisquadra e del sorteggio;
- 213.5 programma orario per il primo allenamento ufficiale e gli orari di partenza.
- 213.6 ubicazione del tabellone informativo ufficiale;
- 213.7 orario e luogo della premiazione;
- 213.8 termine ultimo per le iscrizioni e indirizzo dove inviarle, incluso telefono, telefax e indirizzo e-mail.

214 Presentazione

- 214.1 Il Comitato Organizzatore deve pubblicizzare l'evento attraverso un opuscolo che contenga le informazioni come all'articolo 213.
- 214.2 Gli organizzatori devono sottostare alle regole e decisioni prese dalla FIS per quanto riguarda la limitazione delle iscrizioni. Un'ulteriore riduzione delle iscrizioni può essere possibile nel caso subentri quanto stabilito nell'articolo 201.1, a condizione che questo sia pubblicato sul programma della gara.
- 214.3 La cancellazione o lo spostamento ad altra data di una competizione o variazioni al suo programma devono essere comunicate immediatamente per telefono, fax o e-mail alla FIS, a tutte le Nazioni partecipanti e al Delegato Tecnico. La FIS deve approvare l'eventuale anticipazione di data di una gara.

215 Iscrizioni

- 215.1 Tutte le iscrizioni devono essere inviate al Comitato Organizzatore entro il termine ultimo stabilito. L'organizzatore deve avere la lista degli iscritti completa 24 ore prima del primo sorteggio.
- 215.2 Le Federazioni Nazionali non possono iscrivere lo stesso atleta a due gare nello stesso giorno.
- 215.3 Solo le Federazioni Nazionali hanno il diritto di fare delle iscrizioni internazionali. Ogni iscrizione deve specificare:
- 215.3.1 codice, cognome, nome, data di nascita, Federazione di appartenenza;
- 215.3.2 la definizione esatta della gara per la quale si fa l'iscrizione;
- 215.4 Per le iscrizioni ai Campionati del Mondo FIS di sci consultare il regolamento specifico per l'organizzazione dei Campionati del Mondo FIS di Sci.
- 215.5 L'iscrizione di un atleta ad una gara da parte della Federazione Nazionale, costituisce un contratto esclusivo fra l'atleta e l'organizzazione e deve seguire i principi della Dichiarazione degli Atleti.

216 Riunione dei capisquadra

- 216.1 Il programma deve riportare il luogo e l'ora della prima riunione dei capisquadra, così come del sorteggio. Durante la prima riunione devono essere fissate le seguenti riunioni dei capisquadra. Riunioni straordinarie devono essere comunicate con sufficiente anticipo.
- 216.2 Alla riunione non è permessa la sostituzione di un rappresentante di una Federazione con quello di un'altra Federazione.
- 216.3 L'organizzazione provvede all'accredito dei capisquadra e degli allenatori secondo le quote stabilite.
- 216.4 I capisquadra e gli allenatori devono seguire le regole del ICR ed obbedire alle decisioni della Giuria, comportandosi in maniera decorosa e con spirito sportivo.

217 Sorteggio

- 217.1 La lista di partenza per ogni gara viene stabilita secondo una specifica formula di sorteggio e/o a seconda del punteggio dell'atleta.
- 217.2 Verranno sorteggiate solo le iscrizioni che sono pervenute in tempo al Comitato Organizzatore.

- 217.3 Se un concorrente non è rappresentato al sorteggio dal suo caposquadra o dal suo allenatore, verrà sorteggiato solamente se la sua partecipazione alla gara verrà confermata per telefono, fax, telegramma o e-mail entro l'inizio del sorteggio.
- 217.4 I concorrenti estratti che non partecipano alla gara verranno segnalati dal Delegato Tecnico sul suo rapporto, indicando se possibile le ragioni dell'assenza.
- 217.5 Al sorteggio devono essere invitati tutti i rappresentanti delle Nazioni presenti.
- 217.6 Se la gara deve essere spostata di più di un giorno, il sorteggio deve essere rifatto.

218 Pubblicazione dei risultati

218.1 La classifica ufficiale ed ufficiosa, deve essere pubblicata secondo i criteri specifici di quella disciplina.

218.1.1 Trasmissione dei risultati

Per tutte le competizioni internazionali, ci deve essere una comunicazione diretta tra Partenza ed Arrivo. Ai Giochi Olimpici Invernali la comunicazione deve essere assicurata da collegamenti fissi.

Nell'area di elaborazione dati è richiesto un accesso a internet (almeno con velocità ADSL) per gare di Coppa del Mondo, Campionati del Mondo e Giochi Olimpici.

218.2 I dati e le classifiche derivati da ogni gara FIS svolta sono di esclusiva proprietà della FIS. La Federazione ed il Comitato Organizzatore possono pubblicare questi dati, mentre la loro pubblicazione sul sito web è soggetta alle condizioni stabilite dal servizio di FIS Internet.

218.3 Politiche Internet FIS e scambio di dati relativi alle gare FIS

218.3.1 Generale

Come parte della promozione dello sci e snowboard, la Federazione Internazionale di Sci incoraggia e apprezza gli sforzi compiuti dalle associazioni nazionali di sci per fornire messaggi ed informazioni ai propri soci e tifosi. Un mezzo sempre più importante per questa divulgazione di informazioni è attraverso Internet.

La seguente politica è stata istituita al fine di aiutare le Federazioni Nazionali nella divulgazione e fornitura dei dati di gare FIS, e chiarire determinate condizioni che riguardano l'uso e la presentazione dei dati dalle competizioni FIS.

218.3.2 Dati calendario FIS

E' stato sviluppato uno specifico programma per la gestione del calendario FIS ad uso gratuito delle Federazioni Nazionali e di altri soggetti terzi. Un file zip contenente le informazioni aggiornate del calendario sarà disponibile ogni settimana sul sito ftp: <ftp://ftp.fisiski.ch>, pronto per essere caricato nel programma di gestione del calendario FIS.

Successivamente può essere esportato nel software della Federazione Nazionale se necessario per scopi di pianificazione, ecc. Questi dati non potranno essere comunicati a terzi o ad organizzazioni per uso commerciale.

218.3.3 Risultati e Classifiche

Le Federazioni Nazionali possono ottenere i risultati ufficiali, dopo che sono state approvate dall'Ufficio FIS di verifica dei punteggi. Questi dati saranno disponibili, su richiesta, presso il direttore di FIS IT (Information Technology) che fornirà le necessarie istruzioni e/o routine caso per caso. I risultati delle gare di Coppa del Mondo FIS includeranno un richiamo per i fornitori del servizio.

Le classifiche generali della varie Coppe saranno disponibili dopo aver ricevuto i dati dai fornitori dei servizi di classifiche in caso della Coppa del Mondo FIS, oppure saranno inseriti manualmente per la altre Classifiche di Coppa.

1. I risultati ed i dati dalle gare FIS possono essere utilizzati solo sui siti web delle Federazioni Nazionali, degli Organizzatori e dei partecipanti e non possono essere trasmessi per uso

commerciale a terzi o altre organizzazioni.

La Federazione Nazionale può utilizzare i dati per valutare le prestazioni, ecc.

2. Le Federazioni Nazionali che desiderano visualizzare i risultati sul loro sito web, ma non hanno una struttura di database per caricare i dati, possono creare un link alla relativa pagina del sito FIS. Gli indirizzi esatti possono essere ottenuti presso il responsabile di FIS IT.
3. Un link sarà creato dal sito web FIS verso tutte le Federazioni Nazionali con un proprio sito web, così come per le industrie fornitrici di sci ed i principali siti web dei media, su richiesta. Un link reciproco al sito FIS dovrebbe essere creato.

218.3.4 *Accesso ai risultati da parte degli Organizzatori*

Gli organizzatori di gare di Coppa del mondo FIS possono ottenere i risultati ufficiali delle loro gare dopo che sono stati approvati dalla procedura di verifica punti FIS. Il caricamento dei dati è una procedura automatizzata per le gare di Coppa del Mondo ed ha luogo immediatamente dopo la fine della gara. Il file pdf contiene i risultati e la classifica può essere scaricata da www.fis-ski.com e da <ftp://ftp.fis-ski.ch/> seguito dal codice della disciplina e dal nome del luogo di gara: AL (alpino), CC (Fondo), JP (salto con gli sci), NK (combinata nordica); SB (snowboard), FS (Freestyle) ecc. La gara può essere identificata dal codice "codex" come pubblicato sulla pagina di dettaglio del calendario su www.fis-ski.com.

219 **Premi**

- 219.1 Il regolamento dettagliato circa le premiazioni viene pubblicato dalla FIS. I premi devono consistere in oggetto ricordo, diplomi, disegni o contanti. Non sono ammessi premi per record. Il Consiglio FIS decide in autunno il valore minimo e massimo del montepremi, un anno e mezzo circa prima della stagione agonistica. Gli organizzatori devono informare entro il 15 ottobre la FIS sull'ammontare del montepremi.
- 219.2 Se due o più atleti finiscono con lo stesso tempo o ottengono lo stesso punteggio, devono essere classificati a pari merito e riceveranno lo stesso premio, titolo o diploma. E' vietato il riconoscimento del titolo o del premio mediante sorteggio o disputa di una nuova gara.
- 219.3 Tutte le premiazioni devono essere fatte entro l'ultimo giorno di gare o serie di eventi.

220 **Personale di servizio, fornitori e rappresentanti delle ditte**

Il regolamento viene applicato a tutte le discipline, tenendo in considerazione le diverse regole speciali.

- 220.1 Il Comitato Organizzatore di una manifestazione deve dare al Delegato Tecnico la lista dei fornitori e del personale addetto alle attrezzature, accreditati per la gara.
- 220.2 Non è permesso ai fornitori e al loro personale in servizio, fare pubblicità nelle aree riservate, o indossare del vestiario o usare attrezzature con marchi ben visibili non conformi a quanto stabilito nell'articolo 207.
- 220.3 Il personale ed i fornitori accreditati ricevono dalla FIS un accredito ufficiale FIS e devono assolvere ai propri compiti specifici. Gli organizzatori possono accreditare a loro cura altri rappresentanti di ditte o persone importanti.
- 220.4 Il personale, i fornitori o altre persone in possesso dell'accredito FIS o dell'accredito speciale rilasciato dagli organizzatori per l'accesso alle piste o ai trampolini, possono accedere alle piste e ai trampolini (secondo le regole specifiche di ogni disciplina).

220.5 **I diversi tipi di accredito**

- 220.5.1 I Delegati Tecnici, la Giuria e le persone menzionate nell'articolo 220.3 che esibiscono visibilmente l'accredito, hanno accesso alle piste e ai trampolini.

- 220.5.2 Il personale di servizio delle squadre ha il permesso di accedere all'area di servizio in partenza e arrivo. Non può accedere alle piste ed ai trampolini.
- 220.5.3 I rappresentanti delle ditte accreditate a discrezione degli organizzatori, ma che non sono in possesso dell'accredito FIS, non possono accedere alle piste e alle zone di servizio riservate.

221 Servizio ed Esami Medici e Doping

- 221.1 Le Federazioni Nazionali sono responsabili della condizione fisica dei loro atleti. Tutti gli atleti, maschi e femmine, devono sottoporsi agli esami specifici per stabilire la loro salute medica. Questa valutazione deve essere fatta nella Nazione di appartenenza dell'atleta.
- 221.2 Su richiesta del Comitato Medico FIS o un suo rappresentante, l'atleta deve sottoporsi a esame medico prima o dopo la gara.
- 221.3 Il doping è vietato. Qualsiasi disobbedienza a queste regole verrà punita secondo il regolamento Anti-Doping della FIS.
- 221.4 Controlli anti-doping possono essere effettuati in qualsiasi gara FIS (come pure fuori dalle competizioni). Norme e procedure sono pubblicate nei regolamenti Anti-Doping FIS e nelle Linee guida procedurali FIS.

221.5 Sesso dell'atleta

Nel caso venga sollevato un reclamo o una protesta circa il sesso di un atleta, la FIS deve assumersi la responsabilità di determinare il sesso dell'atleta.

221.6 Servizi medici richiesti dagli organizzatori

La salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti in una gara FIS è il primario interesse di tutti gli organizzatori. Ciò include gli atleti, come anche i volontari, lavoratori in pista e gli spettatori.

La specifica composizione del sistema di assistenza medica dipende da diverse variabili:

- La dimensione e il livello della manifestazione che si terrà (Campionati del Mondo, Coppa del Mondo, Continental Cup, livello FIS, ecc.)
- La stima del numero di concorrenti, accompagnatori e spettatori
- Inoltre deve essere determinato la sfera di responsabilità per il servizio medico dell'organizzazione (atleti, accompagnatori, spettatori).

L'Organizzatore/Il responsabile del servizio medico e di soccorso devono confermare al "Race Director" o al delegato tecnico che i servizi di soccorso richiesti sono in atto prima di iniziare l'allenamento ufficiale o la gara. In caso di incidente, il piano alternativo deve essere posto in essere prima di ricominciare l'allenamento ufficiale o la gara.

I requisiti specifici riguardanti i servizi, le risorse, il personale medico sono contenuti nei regolamenti delle varie discipline e la guida medica FIS contiene i regolamenti Medici e le linee guida.

222 Materiale di gara

- 222.1 Un concorrente può partecipare ad una gara FIS se è munito di attrezzatura conforme alle regole FIS. Un concorrente è responsabile dell'attrezzatura che usa (sci, snowboard, attacchi, scarpe, tuta, ecc.). È suo dovere accertarsi che il suo equipaggiamento sia conforme alle norme FIS per la sicurezza generale e che sia efficiente.
- 222.2 Il termine "attrezzatura da gara" include tutti gli articoli che l'atleta usa durante la gara, incluso il vestiario o apparecchi tecnici. L'"attrezzatura da gara" forma un'unica unità funzionale.
- 222.3 Tutti i nuovi sviluppi nel campo dell'attrezzatura da gara devono essere approvati in anticipo dalla FIS.
- La FIS non si assume alcuna responsabilità per innovazioni tecniche approvate e che al

momento del loro uso si rivelino dannose per la salute o provochino incidenti.

222.4 Le innovazioni per la stagione invernale successiva devono essere presentate entro il 1° di maggio. Il primo anno le innovazioni vengono approvate solo provvisoriamente e devono venire confermate definitivamente prima dell'inizio della stagione agonistica seguente.

222.5 La Commissione per l'“attrezzatura da gara” pubblica il regolamento sui materiali dopo l'approvazione del Consiglio FIS (definizione o descrizione degli articoli che sono permessi). Non sono permessi aiuti innaturali o artificiali che possano modificare la performance degli atleti e/o che possano costituire una variazione tecnica sulla loro predisposizione fisica, così come materiali che mettono in pericolo la salute del concorrente o che possano provocare incidenti.

222.6 Controlli

Prima e durante la stagione agonistica o in seguito a reclamo sottoposto al Delegato Tecnico, possono essere effettuati vari controlli a cura del Comitato per l'attrezzatura da gara. Qualora dovesse essere rilevata una sicura violazione alle regole, l'attrezzatura deve essere confiscata immediatamente dai controllori o dal Delegato Tecnico alla presenza di testimoni e deve essere subito inviata alla FIS, che la sottoporrà ad un controllo finale da parte di un'autorità ufficialmente riconosciuta. La parte che ha ricevuto i reclami, dovrà sostenere i costi per gli accertamenti della violazione.

Nessun test di attrezzature o materiale in laboratori indipendenti possono essere richiesti a gare in cui un esperto tecnico FIS ha eseguito i controlli, a meno che si possa dimostrare che i controlli non sono stati effettuati secondo le regole.

222.6.1 In ogni gara FIS in cui sono nominati ufficiali esperti di misurazione FIS, che utilizzano strumenti di misurazione ufficiali FIS, il risultato delle misurazioni effettuate sono valide e ufficiali, a prescindere da misurazioni precedenti.

223 Sanzioni

223.1 Condizioni generali

223.1.1 *E' definibile come reato la condotta per la quale sia prevista l'applicazione di una sanzione o l'imposizione di una penalità, ossia:*

- violazione o inosservanza delle regole, oppure
- la non conformità alle direttive impartite dalla giuria o da un singolo membro della stessa, in accordo con quanto previsto art. 224.2, oppure
- costituisce comportamento antisportivo.

223.1.2 *Anche le seguenti condotte vanno considerate come reati:*

- il tentativo di commettere un reato
- fornire una motivazione o facilitare la commissione di un reato
- l'istigazione alla commissione di un reato.

223.1.3 *Nel determinare se la condotta costituisca reato, va considerato:*

- se la condotta fosse intenzionale o meno
- se la condotta sia scaturita da una situazione contingente di emergenza.

223.1.4 Tutte le Federazioni Nazionali affiliate alla FIS, compresi i membri segnalati per l'accreditamento, debbono essere a conoscenza ed accettare queste regole e le sanzioni previste; è prevista il diritto di appello, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto FIS e dal Regolamento ICR.

223.2 Applicabilità

223.2.1 *Persone*

Queste sanzioni si applicano a:

- ogni persona accreditata dalla FIS o dal Comitato Organizzatore di un evento previsto dal calendario FIS, che si trovi all'interno o all'esterno dell'area di gara, ed in ogni zona legata

- alla competizione
- ogni persona che si trovi nell'area di gara, seppur non accreditata.

223.3 Sanzioni

223.3.1 *La commissione di un reato prevede le seguenti ammende, a carico dell'autore dell'azione:*

- ammonizione, scritta o verbale
- ritiro dell'accredito
- mancato rilascio dell'accredito
- pena pecuniaria, per un importo massimo pari a 100.000 CHF.
- un tempo di penalizzazione

223.3.1.1 Le Federazioni Nazionali affiliate alla FIS sono responsabili del pagamento delle sanzioni e delle spese amministrative ad esse conseguenti, riguardanti i propri membri accreditati.

223.3.1.2 Le persone non comprese nella previsione dell'art. 223.3.1.1 sono comunque responsabili, nei confronti della FIS, per il pagamento di sanzioni e spese amministrative. Qualora queste persone non effettuino il pagamento, non avranno diritto ad alcun accredito per gare FIS, per il periodo di un anno.

223.3.1.3 Il pagamento delle sanzioni deve avvenire entro 8 (otto) giorni dalla loro imposizione.

223.3.2 *Ogni concorrente può essere assoggettato alle seguenti sanzioni accessorie:*

- squalifica
- retrocessione della posizione di partenza
- devoluzione/restituzione dei premi e indennità a favore degli organizzatori
- sospensione dalle gare FIS.

223.3.3 Un concorrente è squalificato solo se il suo errore si tradurrebbe in un vantaggio per lui, per quanto riguarda il risultato finale, a meno che i regolamenti prevedano altro nel caso specifico.

223.4 Una giuria può imporre le sanzioni previste dagli articoli 223.3.1 e 223.3.2, sebbene non possa comminare una sanzione monetaria eccedente i 5.000 CHF, né squalificare l'atleta al di là dell'evento in cui ha commesso il reato.

223.5 Possono essere assegnate le seguenti punizioni verbali:

- ammonizione
- ritiro dell'accredito, per le persone che non risultino iscritte dalla propria Federazione Nazionale
- ritiro dell'accredito, per i soggetti accreditati dalla FIS
- mancato rilascio dell'accredito, a partire dalla gara in corso per le persone che si trovano nell'area di gara o in altre postazioni ad essa connesse.

223.6 Possono essere assegnate le seguenti punizioni, per iscritto:

- multe pecuniarie
- squalifica
- retrocessione della posizione di partenza
- sospensione dalla gara
- ritiro dell'accredito, per le persone che risultano registrate dalla propria Federazione Nazionale
- ritiro dell'accredito, per i soggetti accreditati dalla FIS

223.7 Le punizioni scritte devono essere notificate a colui che ha commesso il fatto sanzionabile (nel caso non sia un atleta), alla Federazione Nazionale a cui appartiene e al Segretario Generale della FIS.

223.8 Ogni squalifica deve essere annotata nel report che il TD e/o i giudici sono tenuti a compilare.

223.9 Tutte le sanzioni devono essere annotate nel report del TD.

224 Linee Guida Procedurali

224.1 Competenza della Giuria

La Giuria della manifestazione ha il diritto di imporre delle sanzioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con voto a maggioranza. In caso di parità, il parere del presidente di Giuria si rivela decisivo.

224.2 Nell'ambito delle aree di gara, in particolar modo nel corso dell'allenamento e della gara, ogni membro votante della Giuria è autorizzato a richiamare verbalmente o a ritirare l'accredito rilasciato per l'evento in corso.

224.3 Reati collettivi

Nel caso più persone commettano lo stesso reato, contemporaneamente e nelle stesse circostanze, la decisione presa dalla Giuria nei confronti di un singolo soggetto si estende anche agli altri. La decisione, se presa per iscritto, deve indicare i nominativi di tutti i soggetti interessati, nonché la sanzione prevista per ognuno. La risoluzione deve essere notificata ad ogni interessato.

224.4 Limitazioni

Non sono sanzionabili gli autori di un reato, se lo stesso non viene segnalato entro 72 ore dal suo verificarsi.

224.5 Ogni persona che sia testimone di un presunto reato è tenuta a testimoniare ad ogni udienza indetta dalla Giuria; a quest'ultima è richiesto di tenere in considerazione tutti i fatti rilevanti.

224.6 La Giuria può confiscare quegli oggetti, il cui utilizzo configuri una violazione delle direttive sull'equipaggiamento.

224.7 Prima dell'imposizione di una sanzione (esclusi i casi del richiamo e del ritiro dell'accredito, secondo quanto previsto dagli articoli 223.5 e 224.2), al soggetto accusato del reato deve essere data la possibilità di difendersi nel corso di un'udienza, verbalmente o per iscritto.

224.8 Tutte le decisioni vanno annotate per iscritto e debbono indicare:

224.8.1 il presunto reato commesso

224.8.2 la prova del reato

224.8.3 la/e regola/e o direttiva/e della Giuria violata/e

224.8.4 la sanzione (ammenda) inflitta

224.9 La sanzione deve essere commisurata al reato. La portata della sanzione assegnata dalla Giuria deve tenere in considerazione tutte le circostanze attenuanti e aggravanti.

224.10 Appello

224.10.1 Eccetto quanto previsto dall'articolo 224.11, una sanzione comminata dalla Giuria è appellabile, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento ICR.

224.10.2 Qualora l'appello non venga presentato entro il termine previsto dal Regolamento ICR, la decisione della Giuria diviene definitiva.

224.11 Non è possibile presentare appello avverso le seguenti decisioni della Giuria:

224.11.1 sanzioni orali comminate secondo gli articoli. 223.5 e 224.2;

224.11.2 ammende pecuniarie di importo inferiore a 1.000 CHF (mille franchi svizzeri) per il reato singolo e ulteriori 2.500 CHF per reati ripetuti dalla stessa persona.

224.12 In tutti i rimanenti casi, gli appelli vanno indirizzati alla Commissione d'Appello, come previsto dal Regolamento ICR.

224.13 La Giuria ha il diritto di sottoporre alla Commissione d'Appello indicazioni per sanzioni eccedenti la somma di 5.000 CHF e per sospensioni che vadano oltre la competizione in cui si è verificato il reato (articolo 223.4).

224.14 Il Consiglio FIS ha il diritto di sottoporre alla Commissione d'Appello annotazioni riguardanti sanzioni prese per iscritto dalla Giuria.

224.15 Spese procedurali

Le spese procedurali, inclusi i costi di trasporto (costo del procedimento), vanno calcolati secondo quanto previsto per i rimborsi spettanti al TD; tale costo è a carico dell'imputato. Qualora in appello venga ribaltata la decisione della Giuria, in toto o in parte, il costo viene imputato alla FIS.

224.16 Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

224.16.1 La FIS svolge il ruolo di "sorvegliante" per quanto riguarda l'adempimento delle ammende pecuniarie e dei costi procedurali. Il costo della "sorveglianza" rientra tra quelli procedurali.

224.16.2 Ogni ammenda monetaria gravante sul soggetto che ha commesso il reato grava altresì in capo alla Federazione cui il soggetto appartiene.

224.17 Fondo beneficiario

Tutte le ammende monetarie pagate confluiscono nel Fondo Promozionale a favore dei giovani, istituito dalla FIS.

224.18 Queste regole non sono applicabili per violazioni alle regole FIS Anti-doping.

225 Commissione d'Appello

225.1 Nomine

225.1.1 Il Consiglio FIS nomina un Presidente ed un Vice-Presidente della Commissione d'Appello (scelti tra i membri del Sotto-Comitato per il Regolamento, o tra quelli del Comitato Disciplinare, qualora non sia costituito il primo). Il Vice-Presidente dirige la seduta, qualora il Presidente sia indisposto o tenuto ad astenersi.

225.1.2 Il Presidente nomina 3 membri, tra i quali può includere se stesso, per la Commissione d'Appello, scelti dal Sotto-Comitato per il Regolamento della Disciplina (o dal Comitato Disciplinare).⁴ Essa si riunisce nei casi in cui sia stato presentato un appello, o sia prevista un'audizione; le decisioni vengono prese a maggioranza. Nello svolgimento della propria funzione, i membri sono indipendenti dal Consiglio FIS.

225.1.3 Per evitare sia preferenze che pregiudizi, esistenti o possibili, i membri nominati a far parte della Commissione d'Appello non devono provenire dalla stessa Federazione Nazionale di cui fa parte l'imputato. Inoltre, tali membri sono tenuti a far presente, spontaneamente, l'eventuale esistenza di preferenze o pregiudizi, sia a favore che contro l'imputato. In presenza di preferenze o pregiudizi, il Presidente (o il Vice-Presidente, qualora riguardino anche il Presidente) è tenuto a escludere i membri interessati.

225.2 Responsabilità

225.2.1 La Commissione d'Appello è tenuta ad ascoltare quanto esposto dall'imputato o dal Consiglio FIS, in riferimento a decisioni assunte o a fatti accaduti e riportati dalla Giuria di gara, che suggerisca sanzioni più significative di quelle previste dal Regolamento sanzionatorio.

225.3 Procedura

- 225.3.1 La decisione in appello deve essere presa entro 72 ore dalla ricezione dell'appello, da parte del Presidente della Commissione d'Appello, a meno che tutte le parti presenti si accordino per ampliare il tempo dell'udienza.
- 225.3.2 Gli appelli e le risposte vanno presentati in forma scritta, inclusa qualsiasi prova che le parti intendono fornire, a supporto o in risposta a quanto preveda l'appello.
- 225.3.3 La Commissione d'Appello decide per quanto riguarda la sede e la formula dell'appello.
I membri della Commissione d'Appello sono tenuti al rispetto della riservatezza sull'esito dell'appello fino a che la decisione non sia resa pubblica; essi sono tenuti a consultarsi solamente con gli altri membri della seduta durante le deliberazioni.
Il Presidente della Commissione d'Appello può richiedere di sentire altre persone di ognuna delle parti coinvolte, valutando che ciò non richieda mezzi sproporzionati.
- 225.3.4 La Commissione d'Appello decide riguardo all'imputazione delle spese d'appello, in base a quanto indicato dall'articolo 224.15.
- 225.3.5 La Commissione d'Appello può comunicare le proprie decisioni, oralmente, al termine dell'udienza. La decisione e le sue motivazioni vanno inoltrate per iscritto alla FIS, che provvederà a recapitarle alle parti interessate, alle Federazioni coinvolte e ai membri della Giuria, la cui decisione è stata appellata. Inoltre, la sentenza deve essere disponibile presso l'ufficio FIS.

225.4 Appelli successivi

- 225.4.1 Le decisioni della Commissione d'Appello possono essere appellata chiamando in causa il Tribunale della FIS, in accordo con l'articolo 52, 52.1 e 52.2 dello Statuto.
- 225.4.2 Il ricorso al Tribunale FIS va redatto per iscritto e presentato al Segretario Generale della FIS, in accordo con i limiti temporali previsti nell'articolo 52, 52.1 e 52.2 dello Statuto, dalla data della pubblicazione della sentenza della Commissione d'Appello.
- 225.4.3 La presentazione di un appello, sia alla Corte d'Appello che al Tribunale della FIS, non sospende l'applicazione della sanzione decisa dalla Giuria o dalla Commissione d'Appello.

226 Violazione delle sanzioni

Nel caso ci siano delle violazioni alle sanzioni imposte (in accordo con l'articolo 223 dell'ICR o i regolamenti Anti-Doping della FIS) il Consiglio può provvedere ad imporre ulteriori sanzioni che considera appropriate.

In questi casi, possono essere comminate una o più delle seguenti sanzioni:

226.1 Sanzioni nei confronti di singoli individui:

- un richiamo scritto
- e/o
- un'ammenda monetaria non eccedente i 100.000 CHF
- e/o
- sospensione dalle competizioni al livello punitivo successivo (ad esempio, qualora sia stata comminata una sospensione di 3 mesi per doping, il mancato rispetto comporterà 2 anni di sospensione; qualora sia stata comminata una sospensione di 2 anni per doping, il mancato rispetto comporterà la sospensione a vita)
- e/o
- ritiro dell'accredito ai soggetti coinvolti

226.2 Sanzioni nei confronti di una Federazione Nazionale di sci

- restituzione dei fondi erogati dalla FIS a favore della Federazione Nazionale
- e/o
- cancellazione delle future competizioni FIS nel Paese coinvolto

e/o

- cancellazione di tutti o parte dei diritti di appartenenza alla FIS, compresa la partecipazione a qualsiasi evento FIS, il diritto di voto al Congresso FIS, l'appartenenza ai Comitati FIS.